

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8 DEL 26 MARZO 2020

DECRETO “CURA ITALIA” - MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE E IMPRESE

Di seguito si espongono le novità contenute nel DL 17 marzo 2020 n.18 - Cura Italia, a sostegno di famiglie e imprese, evidenziando che per alcune disposizioni è necessario attendere l’emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi.

Non si escludono modifiche / integrazioni durante l’iter parlamentare di conversione in legge, nonché l’emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza “coronavirus”.

INDENNITA’ PROFESSIONISTI/ CO.CO.CO / ARTIGIANI / COMMERCianti– Artt. 27- 28

È previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020 e soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L’indennità non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all’ENASARCO.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS previa apposita domanda.

L’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

Con successivo messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 è stato comunicato che i lavoratori potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione in oggetto, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazioli@studioluerti.it

telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, www.inps.it. Le domande dovrebbero essere rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF - Art. 37

È prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza

nel periodo 23.2 - 31.5.2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi

MUTUI "PRIMA CASA" LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI - Art. 54

Il DL 18/2020 ha disposto l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini"), fino al 17.12.2020, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni per l'emergenza Coronavirus. La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca, utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro nell'apposita sezione (artt. 4 e 5 del DM 132/2010); non sarà più necessario allegare il modello ISEE.

FINANZIAMENTI PMI - Art. 56

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia. Le PMI comprendono sia imprese che lavoratori autonomi.

In particolare è previsto che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi”;
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia.

L’ABI, con circolare del 24 marzo 2020, ha precisato che per ottenere la moratoria le imprese e i lavoratori autonomi dovranno inviare specifica richiesta via PEC, o attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, autocertificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19. Le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti prescritti, non avendo l’obbligo di verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.

I contratti descritti sopra saranno prorogati senza ulteriori formalità.

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - Art. 64

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese/lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE - Art. 65

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Con Risoluzione n.13/E del 20 marzo 2020 l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "6914", utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 63

È previsto, a favore dei lavoratori dipendenti (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020, pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Tale premio:

- spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituto d'imposta ex artt. 23 e 29, DPRn. 600/73) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno";
- sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO - Art. 104

È estesa fino al 31.8.2020 la validità dei documenti di riconoscimento / d'identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche scaduti / in scadenza successivamente al 17.3.2020.

La suddetta proroga non è applicabile ai documenti validi per l'estero.

MENTIONE PER RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI - Art. 71

È prevista una "menzione" a favore dei soggetti che rinunciano alle sospensioni dei versamenti tributari / contributivi (anche relativi alle colf), compresi quelli riferiti alla "rottamazione dei ruoli"/"saldo e stralcio" e al PREU. In particolare è stabilito che:

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazioli@studioluerti.it

“con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste ... effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze”.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI